

## REGOLAMENTO (CE) N. 1213/2007 DELLA COMMISSIONE

del 17 ottobre 2007

**che riduce, per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell'aiuto ai produttori di taluni agrumi in seguito al superamento del limite di trasformazione in alcuni Stati membri**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 55,91 % in Italia, dell'8,34 % in Grecia e del 52,88 % in Portogallo.

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2202/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che istituisce un regime di aiuti ai produttori di taluni agrumi <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2202/96 ha stabilito, per taluni agrumi, un limite comunitario di trasformazione, ripartito tra gli Stati membri, in conformità dell'allegato II del medesimo regolamento.

(2) L'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2202/96 prevede che, in caso di superamento del limite comunitario, gli importi dell'aiuto indicati nell'allegato I del medesimo regolamento siano ridotti negli Stati membri nei quali è stato superato il corrispondente limite di trasformazione. Il superamento del limite è calcolato in base alla media dei quantitativi trasformati nell'ambito del regime di aiuto nel corso delle tre campagne di commercializzazione o dei periodi equivalenti che precedono la campagna per la quale deve essere fissato l'aiuto.

(3) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003 della Commissione <sup>(2)</sup> recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2202/96, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di arance trasformate nell'ambito del regime di aiuto. In base a tali dati è stato constatato un superamento di 376 023 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all'Italia, alla Grecia e al Portogallo. Di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2007/08 gli importi dell'aiuto per le arance

(4) A norma dell'articolo 39, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 2111/2003, gli Stati membri hanno comunicato i quantitativi di piccoli agrumi trasformati nell'ambito del regime di aiuto. In base a tali dati, è stato constatato un superamento di 104 734 tonnellate del limite comunitario di trasformazione. Nell'ambito di tale superamento è stato rilevato un superamento dei limiti relativi all'Italia, alla Spagna, al Portogallo e a Cipro. Di conseguenza, per la campagna di commercializzazione 2007/08 gli importi dell'aiuto per i mandarini, le clementine e i satsuma di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 2202/96 devono essere diminuiti del 62,30 % in Italia, del 12 % in Spagna per i piccoli agrumi destinati alla trasformazione in succo, dell'80,66 % in Portogallo e del 53,27 % a Cipro.

(5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Per quanto riguarda l'Italia, la Grecia e il Portogallo, e per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per le arance consegnate alla trasformazione figurano nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

Per quanto riguarda l'Italia, la Spagna, il Portogallo e Cipro e per la campagna di commercializzazione 2007/08, gli importi dell'aiuto a titolo del regolamento (CE) n. 2202/96 per i mandarini, le clementine e i satsuma consegnati alla trasformazione figurano nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

<sup>(1)</sup> GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

<sup>(2)</sup> GU L 317 del 2.12.2003, pag. 5.